



**COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 21:10 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, convocato nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione, nelle persone di:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pres./Ass.</b>
<b>Montebello Daniele</b>	<b>Presente</b>
<b>Cecchinelli Katia</b>	<b>Assente</b>
<b>Bonvini Arianna</b>	<b>Presente</b>
<b>Ambrosini Gherardo</b>	<b>Presente</b>
<b>Marchi Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Pietrobono Loris Giuseppe</b>	<b>Presente</b>
<b>Spinetti Stefano</b>	<b>Presente</b>
<b>Briganti Alessia</b>	<b>Assente</b>
<b>Brizzi Valentina</b>	<b>Presente</b>
<b>Petacchi Francesco</b>	<b>Presente</b>
<b>Nioi Patrizia</b>	<b>Presente</b>
<b>Isoppo Maria Luisa</b>	<b>Assente</b>
<b>Conti Michele</b>	<b>Presente</b>

Totale Presenti **10** Totale Assenti **3**

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Brunetti

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Daniele Montebello, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco sottopone all'approvazione del C.C. la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore Finanziario corredata dai pareri ex art. 49 comma 1 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni di ARERA nn.57/2020, 158/2020, 238/2020 e la determina 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n.363 del 03/08/2021, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- con il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 convertito in L. 25.02.2022 n. 15, modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17.05.2022 n. 50 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno o in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data;
- l'articolo 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022 stabilisce in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, che gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al Bilancio di Previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO, l'art. 28 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al/ai gestore/i del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che il Comune di Castelnuovo Magra è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale

n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un *Comitato d'Ambito*, e che l'Ente Territorialmente Competente ("ETC") alla validazione dei Piani Finanziari TARI è individuato nella Provincia della Spezia;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tari approvato con D.C.C. n. 36 del 30.06.2021 ed in particolare l'art. 13 il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al DPR 158/1998, come previsto dall'art.1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n.147;

VISTO il DPR 27 aprile 1998, n.158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27.05.2005 con la quale il Comune di Castelnuovo Magra ha affidato "in house" ad ACAM SPA la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ex art. 113 comma 5 lettera c) D.Lgs. 267/2000, fatti salvi gli effetti delle successive modifiche normative, fino al 31.12.2028;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 01.08.2016 di approvazione del contratto di servizio con ACAM AMBIENTE SPA;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2017 ad oggetto: "Approvazione accordo di investimento tra IREN SPA da una parte e ACAM SPA e tutti i soci dall'altra parte";

DATO ATTO che il comune di Castelnuovo Magra, in esecuzione degli impegni assunti in qualità di socio ACAM sottoscrittore ai sensi dell'Accordo di investimento, in data 11 aprile 2018 ha sottoscritto l'aumento di capitale Riservato di IREN e ha trasferito l'intera partecipazione detenuta in ACAM, pari al 3,29%, ad IREN. La quota di partecipazione del comune di Castelnuovo Magra in IREN dopo l'aumento di capitale riservato è pari al 0,07%;

CON decorrenza dal 1° novembre 2018 ACAM SPA è stata fusa per incorporazione in IREN SPA; a seguito della predetta fusione IREN SPA è subentrata nella titolarità di ogni rapporto, convenzione, contratto in essere a nome di ACAM SPA nel settore idrico e ambientale. IREN AMBIENTE SPA sovrintende le attività di ACAM AMBIENTE SPA;

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) Tari 2022 del Comune di Castelnuovo Magra, trasmesso il 26.05.2022 dalla Provincia della Spezia, in qualità di ETC, (ns. prot. n. 6529/2022) (Determinazione Dirigenziale della Provincia della Spezia Ufficio ATO Rifiuti n. 513 del 28.05.2022 ns. prot. n. 6639/2022) dal quale risulta un costo totale da finanziare mediante tariffa pari ad € 1.421.589,00, di cui € 1.047.896,00 costi variabili ed € 373.693,00 costi fissi, allegato al presente atto;

RITENUTO di proporre la ripartizione dei costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base all'incidenza sul gettito complessivo della Tari del gettito delle due diverse tipologie di utenza;

VISTO il prospetto allegato al presente atto (Allegato A) nel quale è riportata la suddivisione dei costi in fissi e variabili e la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, pertanto, l'articolazione tariffaria del tributo TARI è stata determinata sulla base:

- della ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile;
- della ulteriore ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- della scelta dei coefficienti K per l'attribuzione della quota unitaria fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche e alle non domestiche;

e che gli elementi di cui sopra sono stati elaborati nell'ottica di garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria;

DATO ATTO CHE, per la categoria di utenza non domestica n. 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e la categoria di utenza non domestica n. 24 (Bar, caffè, pasticceria), sono stati confermati i coefficienti K inferiori al minimo di cui alle tabelle ministeriali, già applicati negli anni precedenti, in ragione della quantità di rifiuti conferiti e della necessità di assicurare la sostenibilità del carico tributario;

VISTO l'allegato B contenente, per ognuna delle categorie di utenza domestica e non domestica l'indicazione dei coefficienti K attribuiti e della tariffa TARI da applicare per il 2022;

DATO ATTO che sulle somme dovute dai contribuenti a titolo di TARI, è dovuto inoltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale nella misura fissata dalla Provincia e preso atto che ai sensi dell'art.19, comma 7, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del DL n.124/2019, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

DATO che l'articolo 26, comma 2, del regolamento TARI stabilisce che la delibera tariffaria, per le sole utenze non domestiche, può prevedere agevolazioni per attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici di Castelnuovo Magra paese e della frazione di Vallecchia che garantiscono un presidio sociale in favore della popolazione anziana residente e per le attività commerciali di bar, tabacchi ed edicola che non hanno installato slot machine o apparecchi similari per il gioco d'azzardo lecito;

VISTO il “Regolamento Comunale per l'istituzione dell'Albo dei Compostatori (Allegato G)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2019;

DATO che l'articolo 11 del sopraccitato regolamento stabilisce che la delibera tariffaria TARI può prevedere una riduzione per gli utenti iscritti nell'Albo Comunale Compostatori;

DATO ATTO che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare l'esenzione della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 6.809,79 euro. La certificazione ISEE valida per l'anno 2022 deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 30.10.2022;

VISTO il comma 688, dell'art.1, della L.147/2013 e s.m.i. che prevede che il Comune stabilisca le scadenze di pagamento della Tari e dato atto che occorre pertanto approvare il numero di rate e le scadenze per la riscossione della Tari 2022;

CONSIDERATO che le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse di bilancio stanziato al capitolo di spesa 1749, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

VISTO il parere del Revisore dei Conti allegato al presente atto;

#### ACQUISITI:

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Katia Pastina;

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Katia Pastina;

#### ASCOLTATI:

*Il Sindaco, il quale riferisce che adesso tra il gestore e il Comune c'è la Provincia, che dovrebbe fare da collante, garantendo che a livello d'ambito, cioè provinciale, ci sia la massima omogeneità possibile nelle modalità del servizio. Le due scelte locali sono il porta a porta e i bidoni intelligenti. Inoltre la Provincia dovrebbe consentire di avere costi non dissimili tra comuni per il medesimo servizio. Oggi, viste anche le trasformazioni normative che le province hanno subito, la Provincia invece è in grande difficoltà, come dimostrato dal piano TARI del dirigente provinciale che è arrivato soltanto il 28 maggio scorso: l'Amministrazione quindi per rispettare il termine del 31 e portarlo prima in Commissione ha avuto soltanto 3 giorni. Ricordo che dal 2023 ci sarà il passaggio da tributo a corrispettivo, che consentirà anche di scaricare l'IVA.*

*Il Vicesindaco MARCHI, il quale dice che è inevitabile quest'anno un poco di aumento del costo sia perché c'è un maggior costo ISTAT, e ACAM ha subito aumenti di materiali, ad es. il carburante, sia perché il Comune ha chiesto servizi aggiuntivi: sportello al centro sociale con distribuzione sacchetti, due ecoisole, passaggio dei database da comune a IREN. Nel piano però nei prossimi anni il costo poi riscalda addirittura un po' sotto l'attuale.*

*Primo obiettivo della raccolta puntuale è ridurre l'indifferenziato e quindi i costi complessivi, per chi sarà bravo a differenziare ci sarà qualche euro di risparmio in più, ma si spera anche di riuscire a dare un servizio migliore. Ci si muove entro margini stretti che sono costituiti dalle regole dettate da ARERA, dal fatto che il soggetto gestore non può essere scelto, e dalle modalità di svolgimento del servizio che la Provincia cerca di rendere uniformi anche per risparmiare sulle quantità. Nonostante questo l'Amministrazione ha fatto delle scelte, cercando ad esempio di partire subito, per avvantaggiarsi con tempi più veloci, essendo ancora pochi i comuni che l'hanno fatto. Per le utenze domestiche si è cercato di dare più equa ripartizione dei costi, tenendo conto più del numero dei membri familiari che delle superfici degli immobili, visto che la produzione del rifiuto è più legata al numero delle persone. Inoltre nel 2023 la trasformazione in corrispettivo abbatte del 10 per cento i costi per le utenze non domestiche.*

*Il Consigliere CONTI, che domanda se con il corrispettivo il comune non avrà più l'entrata e cosa avviene per le esenzioni e agevolazioni.*

*Il Vicesindaco MARCHI, il quale risponde che la decisione su di esse resta in capo al comune, anche se poi la loro applicazione sarà fatta dal gestore. Per quanto riguarda il soggetto cui l'utente dovrà inviare la richiesta, si sta ragionando se indirizzarla ancora al comune o al gestore, per motivi di privacy ci si sta orientando a mantenere al comune le richieste di esenzione in base a ISEE e quelle del mastello rosso.*

*La Consigliera NIOI, che chiede se resteranno le agevolazioni attuali per le utenze non domestiche.*

*Il Vicesindaco MARCHI, il quale risponde che il regolamento che le contempla resta, anche se dovrà essere aggiornato.*

*Il Sindaco, il quale riferisce che attualmente lo smaltimento dell'indifferenziato costa 119 €/t, mentre l'umido costa 44 €/t e per la plastica c'è addirittura un ricavo, quindi ridurre anche di poco la quantità dell'indifferenziato crea risparmi. All'inizio del porta a porta, nonostante il grande aumento delle spese dovuto ad un servizio oggettivamente più costoso, c'erano stati comunque dei risparmi per la grande diminuzione della quantità di indifferenziato.*

*Si prevede - dice - di convocare nuovamente il Consiglio verso la fine di luglio, quando ci sarà la seduta per la verifica degli equilibri, ovviamente preceduta da commissione.*

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Petacchi)

#### **DELIBERA**

- 1) DI RICHIAMARE le motivazioni analiticamente espresse in premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario TARI costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno di riferimento;
- 3) DI APPROVARE il prospetto di riparto dei costi fissi e variabili del servizio rifiuti, come determinati nel PEF 2022 validato dall'ETC, tra utenze domestiche e non domestiche (Allegato A) allegato e parte integrante al presente atto;
- 4) DI APPROVARE le tariffe TARI da applicare per il 2022 per le utenze domestiche e non domestiche come riportate nel prospetto allegato e parte integrante al presente provvedimento (Allegato B);
- 5) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2022 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio il cui gettito, sulla base dell'articolazione tariffaria di cui alla presente deliberazione, è previsto in €.1.421.589,00, escluso il tributo provinciale;
- 6) DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del regolamento TARI le seguenti agevolazioni:
  - Agevolazione del 20% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici di Castelnuovo Magra paese e della frazione di Vallecchia che garantiscono un presidio sociale in favore della popolazione anziana residente.
  - Agevolazione del 15% per le attività commerciali di bar, tabacchi ed edicola che non hanno installato slot machine o apparecchi similari per il gioco d'azzardo lecito;
- 7) DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento comunale per l'istituzione dell'Albo Compostatori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2019, una riduzione pari a euro 15,00 sul totale della tariffa TARI applicabile alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico e iscritte all'Albo Comunale Compostatori entro il 01.01.2022;
- 8) DI APPROVARE per le utenze domestiche l'esenzione della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 6.809,79 euro. La certificazione ISEE valida per l'anno 2022 deve essere presentata all'Ufficio Tributi 30.10.2022;
- 9) DI APPROVARE le seguenti modalità per la riscossione della TARI 2022:
  - n.2 rate con scadenza:

- 10 settembre 2022;

- 10 dicembre 2022;

Il contribuente può richiedere la suddivisione di ciascuna rata in n. 2 quote mensili.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata in forma scritta dal contribuente con indicazione della motivazione a dimostrazione di uno stato di difficoltà economica.

**10) DI TRASMETTERE** copia della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito del MEF.

Con separata votazione avente il seguente esito: n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Petacchi), vista l'urgenza di porre in essere i conseguenti adempimenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 T.U.E.L.